

(N. 2379)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

e col **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

Modificazioni all'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, contenente norme sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato

ONOREVOLI SENATORI. — Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, numero 916, riguardante le norme sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato, vieta l'uso di semi dannosi, quali, ad esempio, le noci di anacardio, nella preparazione dei prodotti stessi.

Il divieto era stato posto in quanto nel guscio e nella corteccia di detti semi sono presenti cardolo e acido anacardico, sostanze nocive alla salute, che al tempo dell'emanazione della legge non venivano eliminate neppure con la sgusciatura e la decorticazione.

Senonchè l'adozione di più perfezionati sistemi tecnologici consente attualmente la

totale eliminazione delle sostanze nocive sopra menzionate, come ha riconosciuto anche il Ministero della sanità secondo il quale il divieto ha perso la sua ragione di essere.

A conferma si può ricordare che il progetto di direttiva per l'armonizzazione, in sede CEE, delle legislazioni in materia di produzione e commercio del cacao e dei prodotti al cioccolato, alla cui elaborazione hanno partecipato i sei Paesi, non prevede un divieto del genere di quello contenuto nella sopra ricordata norma.

Appare, pertanto, opportuno far luogo alla modifica dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, e, a tal fine, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, è sostituito dal seguente:

« È vietato l'impiego di semi comunque dannosi; è consentito l'impiego di semi di anacardio opportunamente sgusciati e decorticati ».